

Barbara Giovanna Bello

Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società



**Sociologia
del diritto**

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Sociologia del diritto

COLLANA FONDATA DA **RENATO TREVES**

Comitato di direzione: Alessandra Facchi, Carla Faralli,
Vincenzo Ferrari, Edoardo Fittipaldi, Morris L. Ghezzi,
Massimo La Torre, Mario G. Losano, Bruno Maggi, Guido Maggioni,
Letizia Mancini, Vittorio Olgiati, Valerio Pocar,
Maria Cristina Reale, Paola Ronfani

Coordinamento di Vincenzo Ferrari

I mutamenti economici, politici e sociali, che si sono verificati in questi ultimi anni dopo la fine della guerra nei più diversi paesi, hanno fatto sentire sempre più viva l'esigenza di conoscere e valutare le divergenze tra le strutture giuridiche, statiche e spesso inadeguate, e la realtà sociale in continua e rapida trasformazione.

La sociologia del diritto è la disciplina che ha il compito specifico di soddisfare questa esigenza. E, a tale scopo, da parecchio tempo ormai, svolge ricerche sulle cause che determinano la produzione delle norme giuridiche, sugli effetti che le norme stesse provocano nel contesto sociale, sui ruoli degli operatori del diritto e sulle opinioni del pubblico e degli specialisti nei confronti delle norme e dell'apparato operativo.

In questa collana intendiamo pubblicare ricerche su tali argomenti e analisi delle stesse compiute in diversi paesi, ma soprattutto nel nostro, al fine di meglio conoscere il diritto nella sua «realtà effettuale» e di contribuire anche allo studio di problemi pratici relativi alla politica del diritto, alla pubblica amministrazione e all'attività giurisprudenziale.

Poiché le ricerche empiriche non possono prescindere dalla teoria, pubblicheremo anche studi di sociologia teorica del diritto che illustrino la sua storia e analizzino i suoi problemi che, come tali, sono connessi, da un lato, alla teoria generale del diritto e alla teoria generale della società e, dall'altro, alla teoria delle ideologie, alla sociologia della conoscenza e alla filosofia dei valori.

La collana accoglie lavori che seguono diverse correnti di pensiero e si ispirano a diverse ideologie, purché essi siano aperti alla discussione e al dialogo e siano sostenuti da quello spirito critico e non dogmatico, che è indispensabile in ogni lavoro degno di essere qualificato come scientifico.

Tutti i volumi pubblicati sono stati sottoposti a un processo di *peer review* che ne attesta la qualità scientifica.

*Questa collana, «Sociologia del diritto», idealmente legata alla rivista omonima, venne fondata nel 1979-80 da Renato Treves, che l'ha diretta per dodici anni, sino alla sua scomparsa nel 1992. I volumi raccolti in questo lungo arco di tempo hanno affrontato una gran varietà di tematiche, coprendo largamente il campo della disciplina sociologico-giuridica. Sono lavori teorici e ricerche empiriche, opere collettive e monografie: un materiale imponente che ha certamente influito sul dibattito culturale fra i sociologi del diritto e, non dimentichiamolo, i cultori di discipline affini, dalla storia del diritto all'antropologia giuridica, dal binomio economia-diritto alla filosofia giuridica e politica. Sarebbe qui fuor di luogo soffermarsi sui singoli volumi. Due però vogliamo ricordarli, *Il diritto come struttura del conflitto* di Vincenzo Tomeo (1981) e *Sociologia e socialismo. Ricordi e incontri di Renato Treves* (1990), tanto espressivi delle personalità umane e scientifiche dei due indimenticabili amici e maestri, dunque particolarmente cari alla memoria di tutti noi.*

Come si legge nella presentazione editoriale della collana, l'idea di Treves fu quella di raccogliervi lavori di varia ispirazione e provenienza, purché aperti e sostenuti da spirito critico. Manterremo intatte non soltanto quella presentazione, ma anche e soprattutto quel messaggio, che è sempre stato il "manifesto" della scuola di Treves, il cemento invisibile ma solidissimo che univa i suoi allievi. Crediamo che l'insistenza sullo spirito critico, sul dialogo, sul confronto fra posizioni e prospettive, sia oggi anzi quanto mai opportuna. Il vento di intolleranza che sembra dominare la lotta politica in molte parti del mondo, Italia compresa, potrebbe diffondersi nel mondo della scienza e della cultura. Come discorso "esterno" sulle istituzioni giuridiche, la sociologia del diritto è critica per sua natura. Dunque il suo contributo ad una visione aperta e tollerante della realtà e dei valori può non essere affatto secondario.

Il Comitato di direzione

Barbara Giovanna Bello

Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società



**Sociologia
del diritto**

FrancoAngeli

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano Statale quale esito delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’assegno di ricerca Post Doc Tipo A - Linea di ricerca “Il contrasto alla discriminazione multipla in Europa: prospettive sociologico-giuridiche contemporanee” (Referente Prof.ssa Letizia Mancini).

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione	pag.	9
1. Intersezionalità tra diritto e società	»	23
1.1. L'origine del termine e una definizione minima	»	23
1.2. Prima del termine, una lunga storia	»	30
1.3. Snodi critici dell'intersezionalità	»	49
1.4. <i>Immaginare</i> l'intersezionalità	»	77
1.5. <i>Dire</i> l'intersezionalità: implicazioni linguistiche	»	80
2. Verso un campo di studi intersezionali	»	89
2.1. Introduzione	»	89
2.2. Kimberlé W. Crenshaw: una tripartizione ancora attuale	»	91
2.3. Leslie McCall: la complessità dell'intersezionalità	»	103
2.4. Mari Matsuda: il potere delle coalizioni e due domande da porre	»	108
2.5. Sylvia Walby: la proposta di teorizzare l'intersezione tra disuguaglianze sociali	»	114
2.6. Intersezionalità come paradigma	»	120
2.7. Intersezionalità sotto altre denominazioni	»	128
2.8. Superdiversità e intersezionalità: un recente dibattito	»	134
3. Intersezionalità come dispositivo euristico: la proposta di un approccio integrato	»	139
3.1. Introduzione	»	139
3.2. Intersezionalità come dispositivo euristico	»	141
3.3. La proposta di un approccio integrato	»	180
3.4. Invisibilità intersezionale dei diritti, ipervisibilità e iperinvisibilità intersezionali delle rappresentazioni: costruire e decostruire l'alterità	»	190
3.5. Il " <i>mandala</i> " dell'intersezionalità	»	201
3.6. Riepilogo	»	206

4. L'intersezionalità nell'ordinamento delle Nazioni Unite	pag.	209
4.1. Introduzione	»	209
4.2. Il percorso iniziato in occasione delle Conferenze mondiali di Pechino (1995) e di Durban (2001). Il Forum delle organizzazioni non governative di Durban (2001)	»	212
4.3. Alcune riflessioni sul ruolo delle organizzazioni non governative	»	227
4.4. Il ruolo del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale	»	232
4.5. Il contributo delle Relatrici e dei Relatori speciali	»	258
5. Intersezionalità nel diritto antidiscriminatorio europeo e nazionale	»	305
5.1. Introduzione	»	305
5.2. Il diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea	»	307
5.3. Incursioni nei diritti nazionali	»	347
5.4. Uno sguardo al Consiglio d'Europa	»	357
Riflessioni conclusive. Quale intersezionalità? Possibili sviluppi applicativi	»	377
Bibliografia di riferimento	»	393

*ai miei genitori,
a entrambi e a ciascuno*

Introduzione

I. *Intersectionality*, in italiano traducibile con ‘intersezionalità’, è diventato un termine sempre più diffuso, nelle scienze sociali e giuridiche, quando si affrontano temi come l’*identità*, la *differenza*, la *diversità*, l’*uguaglianza*.

Il numero di studi teorici che approfondiscono lo “statuto dell’intersezionalità” – come dispositivo euristico, prospettiva, teoria o paradigma (Marchetti 2013: 140) – o che adottano una lente intersezionale nelle ricerche empiriche è aumentato davvero considerevolmente da quando Kimberlé W. Crenshaw ha coniato il termine ed elaborato il concetto nel 1989 (con particolare riferimento alle donne nere nel contesto statunitense): a distanza di trent’anni, la studiosa è arrivata a parlare di “un campo di studi intersezionali” (Cho, Crenshaw & McCall 2013: 785).

Messo in discussione il paradigma del diritto come *neutro* e *neutrale* rispetto al genere e smascherato il soggetto neutro a cui esso sembrava fare riferimento – basato, in realtà, sul parametro del titolare di diritti “maschile”, eterosessuale e di classe media¹ – l’intersezionalità infrange un’altra convinzione, ossia quella di “un soggetto-donna falsamente universale e neutrale” (Faralli 2003: 699), necessariamente accomunato da biografie e istanze simili o addirittura identiche.

La prospettiva intersezionale, nelle sue varie elaborazioni, contribuisce ad affrontare il tema delle differenze all’interno di gruppi costruiti socialmente e percepiti come omogenei dall’esterno, a partire dal gruppo “donne”.

Ma non solo. Prendendo in considerazione l’intersezione tra più categorie sociali e l’intersezione tra strutture sociali, infatti, essa rimette al centro dell’analisi i soggetti la cui identità è caratterizzata da tali “incroci”, insieme alla loro epistemologia.

Si può affermare che l’intersezionalità consista in un progetto multivocale (Hancock 2007b) di “contestualizzazione” (Faralli 2003: 699) del soggetto

¹ La letteratura in materia è oramai amplissima. Tra gli studi condotti in Italia, rimando a Bernardini e Giolo (2017), Bernardini (2016), Cammarata, Mancini e Tincani (2014), Facchi (2007 e 2013), Ferrajoli (2018), Giolo (2015), Maher (2011), Mazzaresse (2007).

di diritto², in cui si assiste all’“esplosione del molteplice” (Pastore 2017: 9) e in cui risaltano le differenze (di classe, di razza, ecc.) *tra* persone “in carne e ossa”, “sitate” all’interno di relazioni di potere asimmetriche. Con riguardo alle “donne”, per esempio, essa prende in considerazione la diversità di esperienze di oppressione ed emancipazione vissute nel quotidiano, le interazioni tra caratteristiche che le contraddistinguono³ e le ripercussioni che queste hanno sulle loro vite, nell’accesso ai diritti e alla giustizia.

Tale opera di decostruzione della donna come membro di un gruppo concepito in modo essenzialistico viene fatta rientrare nella terza ondata di femminismo⁴. A differenza dei progetti di decostruzione influenzati soprattutto dalle teorie postmoderne e post-strutturaliste⁵, essa non si incentra tanto sul rifiuto delle categorie dell’identità (McCall 2005), quanto invece sulla riconfigurazione delle stesse ai loro punti di intersezione. Si tratta, quindi, di rivisitare tali caratteristiche dell’identità che, determinate socialmente e prive di valenza ontologica, si costruiscono reciprocamente e continuamente in relazione ai discorsi dominanti, alle strutture sociali e alle relazioni di potere, i quali pure vengono concepiti simultaneamente.

Va precisato che, nel contesto statunitense, il dibattito “implicito”⁶ sulle intersezioni (in particolare tra razza e genere) ha radici più lontane rispetto all’elaborazione di Crenshaw e anche a quello europeo, riconducibili alla fine del Diciannovesimo secolo (hooks⁷ 1982; Davis [1981]1983); del resto anche in Europa i prodromi di una discussione intersezionale sono ravvisabili già in un tempo precedente all’affermarsi della terza ondata di femminismo⁸.

In Italia, per esempio, “anche sulla scia dei rapporti internazionali stabiliti dal nascente movimento femminista, nei primi anni Settanta [del secolo scorso] forte sembrava la tensione a considerare la cosiddetta ‘comunanza di oppressione’ tra donne ed altri gruppi oppressi (proletari, neri, gay/lesbiche...), seppure in termini *analogici* [corsivo mio] e non di ri-articolazione teorica. In seguito, la progressiva centralità assunta dalla differenza di genere, in particolare nella forma proposta dal *pensiero della differenza*

² Per un inquadramento d’insieme rimando ad Amato (1990); con specifico riferimento ai soggetti con disabilità è interessante lo studio di Bernardini (2016).

³ Giolo (2015: 67); *cf.* Marchetti (2011 e 2014), Parolari (2014a, 2016 e 2019).

⁴ Per una ricostruzione del pensiero femminista e sulla differenza *tra* le donne rimando a Anzaldúa (1987a), Casadei (2015), Collins ([1990]1991), Crenshaw (1991), Connell (2002), Facchi (2007, 2012 e 2013), Giolo (2011 e 2015), Marchetti, Mascot e Perilli (2012), Perilli (2009), Pitch (2004) e Re (2014, 2015, 2017a e 2019).

⁵ Tra i tanti contributi, Braidotti (1991, 1994 e 2013), Butler (1990) e Riley (1988).

⁶ Ossia, senza il riferimento al termine ‘intersezionalità’ (Lykke 2010).

⁷ Nel corso del volume scrivo il nome di questa studiosa e attivista con le iniziali minuscole perché così viene sempre riportato, anche nelle copertine dei suoi scritti, per volontà stessa dell’autrice.

⁸ Nel dettaglio, rinvio a Bereni, Chauvin, Jaunat e Revillard (2012), Lutz (2016), Lykke (2010), Perilli (2009), Prins (2006) e Walgenbach (2007).

sessuale, rende problematica l'intersezione di quest'ultima con 'altre differenze' (classe, 'razza', religione, identità o orientamento sessuale)" (Perilli 2009: 69-70; *cfr.* Vingelli 2009).

Nel contesto europeo, il superamento di questo approccio analogico alle differenze e lo sguardo alle "minoranze nelle minoranze" (Eisenberg & Spinner-Halev 2005) si sono svolti per lungo tempo attraverso studi non intersezionali o "implicitamente intersezionali" (Lykke 2010: 68), interrogandosi su temi cruciali per la riflessione giusfilosofica e sociologico-giuridica.

In Italia ciò è avvenuto, per citare solo alcuni esempi, per lo studio del *rapporto tra genere e culture* (e dunque, anche, tra femminismo e multiculturalismo), soprattutto con riferimento ai diritti delle donne nella società plurale⁹; per la focalizzazione della *tensione tra uguaglianza, differenze e discriminazioni*¹⁰; nonché, da ultimo, per diverse indagini attorno alla nozione di *vulnerabilità*¹¹.

Solo più recentemente in molti Stati europei si è diffusa in modo "esplicito" (*ibidem*) la proposta di Crenshaw di non considerare le categorie come "esclusive o separabili" ma come intersecantisi (Crenshaw 1991: 1244-1245, nota 9).

Va anche precisato che l'intersezionalità ha attirato molti sospetti e critiche negli anni un po' ovunque e si discute se si tratti semplicemente di un termine in voga ("*buzzword*", Davis 2011), se sia diventato uno dei tanti termini *mainstream*, ormai svuotati di senso e depoliticizzati (Bilge 2012a, 2013 e 2015) e se, quindi, il termine stesso e il suo significato siano vittime del cosiddetto "*blackboxing effect*", che si verifica quando "i concetti diventano strumenti retorici, a cui le persone si riferiscono senza riflettere sulle relative implicazioni e contesti" (Lykke 2011: 210).

Se così fosse, il rischio sarebbe che il termine 'intersezionalità' venga usato in "modo decontestualizzato" (*ibidem*), alla stregua di un "*token*", che

⁹ Facchi (1998 e 2001), García Añón (2010), Giolo (2011), Mancini (2003, 2012b, 2012c, 2013, 2016, 2017 e 2018), Parolari (2019), Pitch (2004).

¹⁰ Casadei (2007, 2016a e 2017), Faralli (2003), Ferrajoli (2018), Gianformaggio (2005b), Mazzaresse (2007), Re (2007b), Riva (2008, 2011 e 2015), Vantin (2018a e 2018b), Zanetti (2015).

¹¹ Bernardini (2016), Casadei (2012) e Guaraldo (2012). In Italia la nozione di vulnerabilità è stata approfonditamente indagata in una prospettiva giusfilosofica, sociologico-giuridica e giuridica all'interno del P.R.I.N. 2015, coordinato dal professor Baldassare Pastore, "Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione", a cui ho partecipato all'interno dell'unità milanese, coordinata dalla professoressa Alessandra Facchi. Per alcuni esiti rimando a Bernardini (2018), Bernardini e Giolo (2017), Casalini e Re (2018), Chenal (2018), Corso e Talamo (2019), Diciotti (2018), Fanlo Cortés e Ferrari (2020), Giolo e Pastore (2018), Re (2018a, 2018b e 2018c) e Zanetti (2019). Per un approccio intersezionale al concetto di vulnerabilità nel contesto italiano sono da ricordare Parolari (2019) e Bernardini (2019), rispettivamente, in merito alle donne migranti e ai soggetti migranti con disabilità.

non tiene conto della sua essenza e del suo portato politico (e giuridico) originario.

D'altra parte, il ricorso all'intersezionalità si è diffuso molto nella discussione pubblica, considerando l'elevato numero di blog o di commenti sui social network che vi fanno riferimento, ed essa è stata ripresa anche in opere cinematografiche o cabarettistiche che tentano di trasmetterne in modo semplice e immediato il significato¹².

Proprio perché la letteratura giusfilosofica e sociologico-giuridica in Italia si è occupata ancora poco di intersezionalità esplicitamente (sebbene l'interesse sia in aumento in ambito accademico e in alcuni settori dell'associazionismo e della società civile), ho pensato di svolgere in questo libro un'analisi dei maggiori snodi critici di tale prospettiva e di metterne a fuoco le implicazioni sia sul piano teorico sia sul piano delle sue applicazioni in ambito giuridico e nelle pratiche di movimenti o organizzazioni non governative.

Sul primo versante, emerge la ricchezza interdisciplinare di contributi che concepiscono l'intersezionalità in modi assai differenti all'interno di un dibattito non privo di polemiche.

Sul secondo versante, invece, l'analisi verte sul recepimento di questa prospettiva da parte degli ordinamenti (dal livello sovranazionale a quello nazionale) e di vari attori sociali che promuovono i diritti umani di soggetti esclusi (o a rischio di esclusione) in base alla loro situazione "intersezionale", nonché sulle possibili conseguenze nelle vite di questi ultimi derivanti dalla mancata adozione di uno sguardo intersezionale.

In una prospettiva sociologico-giuridica, la critica intersezionale contribuisce a svelare le ambiguità del diritto (come anche delle politiche e della giurisprudenza).

Infatti, da un lato, il diritto (incluso il diritto antidiscriminatorio) – tradizionalmente formulato in modo monocategoriale e compartimentalizzato,

¹² Basti pensare al film *Aurore* del 2017, tradotto in italiano con "50 primavere", della regista francese Blandine Lenoir. Noto è il dialogo tra due lavoratrici di un servizio di pulizie, una donna nera e una donna bianca, che in precedenza svolgevano l'attività di ingegnera civile e di cameriera. Parlando delle proprie difficoltà lavorative, la prima chiede alla seconda: "Conosci l'intersezionalità?", a cui segue una spiegazione del concetto: "lo scopo non è aggregare i più discriminati ma identificare i criteri di discriminazione per affrontarli e soprattutto unirsi per lottare insieme e, se ci rifletti bene, tu puoi unirti a me, anche se non sono bianca. Penso che abbiamo una lotta in comune noi [...] perché tu... donna bianca, non più giovane...". Da ricordare è anche lo sketch *Intersectionality – Broad Comedy's Katie Goodman and Carlita Victoria* del 2019 (www.youtube.com/watch?v=8Hi6W95-fac&feature=youtu.be, visitato il 20 febbraio 2020), uno scanzonato dialogo tra due attrici molto note negli Stati Uniti, una bianca e una nera, Katie Goodman e Carlita Victoria. Nelle loro battute esprimono la "sorellanza" intersezionale e spiegano la nozione di intersezionalità riferita alle donne nere nel mondo del lavoro, la specifica discriminazione che sperimentano rispetto agli uomini neri e alle donne bianche, allargando poi le esemplificazioni ad altri fattori, come l'orientamento sessuale e la condizione di disabilità.

nonché basato sulla logica della “somiglianza/differenza”¹³ – rischia di dimenticare l’effettivo esercizio dei diritti di taluni soggetti perché non cattura la condizione “specifica” e *qualitativamente* diversa (Crenshaw 1991: 1245) generata dalla loro identità, caratterizzata dalla co-costruzione di più categorie. Ancora, proprio in ragione della complessità dell’identità che discende dall’affiliazione multipla, alcune persone vengono rese “iperinvisibili” nelle rappresentazioni sociali o, al contrario, “ipervisibili” ed etichettate come “più” pericolose rispetto ad altre considerate sulla base di una sola categoria, con la conseguente riproduzione di immagini stereotipate e stigmatizzazioni. Dall’altro lato, questi soggetti “dimenticati” o “stigmatizzati” ripongono fiducia nel diritto come strumento di emancipazione e trasformazione sociale, sia rivendicando e promuovendo l’adozione di leggi e politiche che integrino una prospettiva intersezionale con le loro lotte per il riconoscimento della titolarità di diritti, sia con ricorsi individuali presso i tribunali e le corti.

Nelle analisi che adoperano l’intersezionalità, quindi, assumono rilievo il piano soggettivo (individuale e di gruppo) dell’identità determinata dall’intersezione tra più categorie, le contraddizioni emergenti dalla vita quotidiana e dai diversi posizionamenti a livello sociale di questi soggetti “imprevisti” (Lonzi [1974]2010: 60), ma anche l’intersezione a livello strutturale, nelle istituzioni e nel repertorio delle immagini, in un processo di continua e reciproca interazione tra individui e strutture sociali, all’interno di relazioni di potere dinamiche (Bello & Mancini 2016; Cho, Crenshaw & McCall 2013; Crenshaw 2011).

Sicuramente il dibattito ormai trentennale sull’intersezionalità, così composito, eterogeneo e articolato, avrebbe richiesto una trattazione molto più estesa. Perciò credo sia importante precisare che, per necessità di sintesi, ho compiuto alcune scelte, inevitabilmente connotate da margini di discrezionalità, nella selezione degli apporti teorici presentati e dei documenti legislativi e giurisprudenziali da esaminare.

In particolare, partendo dall’elaborazione originaria di Crenshaw – che va contestualizzata in quel particolare momento della storia statunitense in cui i *Critical Legal Studies*¹⁴ e l’emergente *Critical Race Theory*¹⁵ (come movimento autonomo rispetto ai primi) erano impegnati in una critica serrata rispetto al mondo del diritto – ho cercato di evidenziare i dubbi e le perplessità sollevati dalla sua proposta e i quesiti rivolti alla studiosa da parte di quanti si siano occupati di intersezionalità soprattutto in Europa.

¹³ Crenshaw (1989, 2010, 2011), MacKinnon (1987, 1989, 2007 e 2012).

¹⁴ Sulla storia e gli assunti dei *Critical Legal Studies* è utile la lettura di Gabel e Harris (1982-1983), Gordon (1984), Tushnet (1991). Nella letteratura italiana rimando a Pupolizio (2010) e Valentini (2016); *cfr.* Cook (1990).

¹⁵ Crenshaw, Gotanda, Peller e Thomas (1995), Delgado e Stefancic (2001), Möschel (2007), Zanetti (2017), Zanetti e Thomas (2005).

In questo primo lavoro, che non ha, quindi, la pretesa di essere esaustivo, ho incluso alcuni studi che possono essere ormai considerati “classici” dell’intersezionalità “esplicita”, affiorati nel contesto statunitense, cercando, allo stesso tempo, di offrire uno sguardo su diverse e più recenti elaborazioni emerse soprattutto all’interno delle scienze sociali, anche in ambito europeo. Queste ultime sono inquadrabili in quel processo “centrifugo”, descritto da Cho, Crenshaw e McCall (2013: 792), in cui studiosi e studiose che cercano di teorizzare l’intersezionalità sono più influenzati dalle rispettive discipline e metodologie.

La prospettiva da cui muove questo libro va collocata nel solco tracciato da Crenshaw, per la quale l’intersezionalità non è concepita come una nuova e autonoma teoria dell’identità (Crenshaw 1991: 1244), né tanto meno come una “Grande Teoria” dell’uguaglianza o dell’oppressione, ma piuttosto come uno strumento di analisi per indagare i fenomeni in vari settori disciplinari tra cui a me premono particolarmente quelli giuridico e sociologico-giuridico.

Gli obiettivi che mi sono prefissata sono pertanto due: in primo luogo, quello di esaminare ciò che l’intersezionalità “fa” (*what intersectionality does*, Cho, Crenshaw & McCall 2013: 795) o potrebbe “fare”, al fine “di fare intersezionalità” (*to do intersectionality*, Crenshaw 2011: 222), ossia di praticarla; in secondo luogo, quello di offrire degli spunti su come “pensare intersezionalmente” (Crenshaw 2012) possa mettere al centro della ricerca giurifilosofica, sociologico-giuridica e giuridica i soggetti nella loro interezza (Moon 2009 e 2011) per promuovere una maggiore affermazione dell’uguaglianza, soprattutto intesa in senso sostanziale¹⁶, e una più ampia giustizia sociale (Collins & Bilge 2016).

“Pensare intersezionalmente” porta a riconsiderare le relazioni sociali e di potere esistenti, le strutture sociali e anche il diritto.

II. L’invito principale rivolto da molti autori e autrici citati in questo volume è di interrogare le categorie sociali, le strutture e i sistemi di potere al loro punto di intersezione, di decostruirli e, al tempo stesso, mediante un uso critico delle categorie, di esplorare il modo in cui esse si co-costruiscono, diventano inestricabili e non più separabili.

Come spiega ancora Crenshaw, “anche se sessismo e razzismo facilmente si intersecano nelle vite delle persone reali, raramente lo fanno nelle pratiche femministe e antirazziste” (1991: 1242), né nel diritto. Lo stesso può essere detto per l’intersezione tra altre categorie.

Del resto, come mostrano alcuni studi più recenti, siffatto approccio può essere adoperato anche a proposito di intersezioni meno esplorate, come, a mero titolo esemplificativo, quella tra *status* giuridico di rifugiato e

¹⁶ Fredman (2016a), MacKinnon (2013: 1023; *cf.* Vantin 2019), Schiek (2018).

orientamento sessuale¹⁷, tra *status* di migrante e disabilità (Bernardini 2019; Siccardi 2017), tra razzializzazione e disabilità (Artiles 2013), tra età e altre categorie sociali (Colombo & Rebughini 2015; Marcu 2014), tra la condizione di persone che si identificano come LGBT e la sordità (Cappotto & Rinaldi 2016).

La stessa Crenshaw, d'altronde, si concentra maggiormente sull'esperienza di discriminazione vissuta dalle donne nere e sulla violenza maschile nei loro confronti, ma non intende l'intersezionalità come limitata a questi fattori¹⁸.

Le riflessioni contenute in questo libro nascono dalla convinzione che, nonostante lo scetticismo nei confronti dell'intersezionalità espresso da più parti¹⁹, il suo potenziale meriti approfondimenti soprattutto in relazione ai "soggetti non paradigmatici" (Bernardini 2017: 18, 20), caratterizzati da "specifiche vulnerabilità" (La Barbera & Cruells López 2019), alla loro tutela giuridica, alle loro lotte quotidiane, individuali o collettive – nell'ambito delle quali esprimono *agency* e resistenza –, come anche, talvolta, al loro concorrere al mantenimento di strutture sociali escludenti.

Penso che la lettura dell'intero libro sia facilitata se chiarisco fin da ora che, al suo interno, è centrale il concetto di "dialogo", ispirato dalla logica inclusiva del "*both/and*"²⁰, così cara a parte degli studiosi e studiose dell'intersezionalità e su cui mi soffermo più volte nel corso dei capitoli.

Il mio auspicio è che il presente lavoro possa essere inteso come un dialogo a più livelli: tra me e le tante persone con cui mi sono confrontata nel corso della ricerca (alle quali sono profondamente grata); tra l'intersezionalità come concepita da Crenshaw e altre impostazioni, soprattutto all'interno del dibattito "transatlantico" sull'intersezionalità²¹; tra aree disciplinari e geografiche; in forma diacronica, tra passato, presente e futuro; tra teoria e pratica; tra centro e periferia; tra cultura giuridica interna ed esterna; tra diritto e società²².

Il mio tentativo è stato quello di conciliare il più possibile queste diverse istanze ed esigenze, nella speranza di offrire un inquadramento dell'intersezionalità, ai fini sia teorici sia pratici.

Ciò ha influito anche sulla scelta stilistica di ricorrere al frequente uso dei corsivi e delle virgolette, per enfatizzare le espressioni rilevanti, e alla citazione di frammenti, talvolta lunghi, della letteratura e dei testi giuridici analizzati.

¹⁷ Liboni (2018a, 2018b, 2018c e 2018d), Markard (2013 e 2016).

¹⁸ Crenshaw (1991: 1243, nota 5, 1991: 1244-1245, nota 9), Carbado, Crenshaw, Mays e Tomlinson (2013), Cho, Crenshaw e McCall (2013).

¹⁹ Tra cui Barbera (2017), Grabham, Cooper, Krishnadas e Herman (2009), Kallenberg, Meyer e Müller (2013), Roseberry (2010).

²⁰ Collins ([1990]1991), Collins e Bilge (2016), Cho, Crenshaw e McCall (2013).

²¹ Davis (2008 e 2019), Lutz (2014 e 2016), Lutz, Herrera Vivar e Supik (2011a).

²² È inevitabile, del resto, che la scrittura abbia finito per configurarsi anche come un dialogo interiore tra i vari ruoli che ho svolto negli anni e che ancora svolgo (sociologa del diritto, formatrice, giurista) nel cimentarmi con l'intersezionalità.

Nel mio intento, ciò ha il preciso scopo di dare voce alla ricchezza dottrinale, di evidenziarne le sfumature linguistiche e concettuali che, altrimenti, avrebbero potuto restare offuscate, ma anche di descrivere l'eterogeneità terminologica, non del tutto dissipata, nei testi giuridici. Oltre a fornire inedite potenzialità e opportunità, quest'ultima può generare confusione e, con questa consapevolezza, spero di avere in qualche misura contribuito ad apportare chiarezza.

Tutte le traduzioni delle fonti citate sono frutto della mia elaborazione, con l'eccezione di alcuni testi ufficiali dell'Unione europea, per i quali ho confrontato varie versioni linguistiche, considerando la specificità dell'argomento dell'intersezionalità e delle "discriminazioni multiple" (espressione più comune per lungo tempo), nonché la varietà lessicale esistente in materia. Non nascondo la difficoltà di rendere in italiano, per la prima volta, alcune espressioni dall'inglese e dal tedesco: la responsabilità di ogni eventuale imprecisione rimane, quindi, solo mia.

III. Venendo alla struttura di questo libro, si articola in cinque capitoli.

Nel primo capitolo descrivo e contestualizzo l'origine del termine 'intersezionalità' e il suo significato, tentando di offrirne una definizione minima che possa essere utile in vari ambiti disciplinari. Dietro al termine e al concetto a esso sotteso si cela la lunga storia delle donne nere, le quali hanno vissuto sulla propria pelle l'"intersezionalità" ancora da denominare. Ricostruisco, quindi, le loro esperienze, fin dai tempi della schiavitù, prevalentemente attraverso il punto di vista situato di bell hooks e Angela Y. Davis, entrambe impegnate nella lotta per i diritti delle donne nere in una prospettiva intersezionale "implicita". Le loro narrazioni mettono in luce come, dall'angolo visuale delle donne nere, le stesse donne bianche al pari degli uomini (bianchi e neri) abbiano messo in atto nei loro confronti quella "strategia contro" che Letizia Gianformaggio (2005a: 177-179) definisce "oscurantista", volta a *renderle invisibili*. Delineo anche, succintamente, la multivocalità dell'intersezionalità, sia con riferimento agli studi prodromici che hanno portato alla sua prima elaborazione da parte di Crenshaw sia negli studi più recenti. Entro, infine, nel vivo del dibattito sull'intersezionalità, spiegando i principali snodi critici, articolando e problematizzando le risposte ai quesiti teorici e metodologici posti a Crenshaw da studiosi e studiose di varie aree disciplinari e geografiche. È in questo dibattito, talvolta acceso, che il termine 'intersezionalità' e il suo portato svelano la loro originale sostanza: non già un mero "termine di moda" (Davis 2011), privo di agganci teorici e suggerimenti per "fare intersezionalità", ma un dispositivo euristico (Bruce & Yearley 2006) con una precisa visione critica e volto a superare la logica della "somiglianza/differenza". Dedico ampio spazio al concetto di "categoria sociale", centrale per questa lente analitica. Dai concetti passo a illustrare le principali metafore attraverso cui l'intersezionalità è stata finora rappresentata e alcune implicazioni linguistiche: due spazi creativi in

continuo sviluppo. Integro il capitolo con un approfondimento dell'intersezionalità in ambito giuridico, riportando le definizioni attualmente prevalenti e un tentativo, compiuto nella letteratura tedesca o di lingua tedesca, di rivisitare il diritto antidiscriminatorio in chiave "postcategoriale", che sposta il baricentro dalle categorie dell'identità ai fenomeni di discriminazione. Nel suo insieme, confido che questo capitolo spieghi perché può essere fecondo, sul piano degli approcci teorici ma anche entro l'esperienza giuridica, adottare una lente intersezionale nel contesto contemporaneo.

Nel secondo capitolo approfondisco, dapprima, i contributi specifici di alcune autrici che conducono i loro studi in una prospettiva intersezionale. Ho selezionato delle elaborazioni che possono essere considerate "classiche" (i lavori di Crenshaw, di Leslie McCall e di Mari Matsuda) – aggiungendo una digressione sul concetto di "coalizione", nozione fondamentale per parte degli studi sull'intersezionalità e nell'attivismo da essi ispirato – e alcune più recenti teorizzazioni collocabili nel processo "centrifugo" dell'intersezionalità (le proposte di Sylvia Walby, Ange-Marie Hancock, Gabriele Winker e Nina Degele), più distanti dalla concezione di Crenshaw. Laddove utile, integro la presentazione con alcuni esempi tratti sia dal contesto nordamericano sia da quello europeo. Ho pensato fosse proficuo ampliare lo sguardo anche al pensiero intersezionale "sotto altre denominazioni": il noto concetto di "matrice della dominazione" di Patricia Hill Collins, completando l'esposizione con un recente utilizzo della matrice che, invece, integra esplicitamente l'intersezionalità (Rodney D. Coates, Abby L. Ferber e David L. Brunσμα); il genere come "categoria interdipendente" articolato da Katharina Walgenbach, che costituisce una prospettiva più recente e meno nota al di fuori del contesto tedesco. Infine, concludo il capitolo con la comparazione tra l'intersezionalità e la superdiversità, elaborata da Steven Vertovec all'interno dei *Migration Studies*: si tratta di prospettive con origini e caratteristiche differenti, che possono completarsi, e tra le quali è in corso un vivace dialogo.

Nel terzo capitolo presento la mia proposta interpretativa, la quale va collocata nella tradizione di Crenshaw e di Collins e Bilge (2016). Anche a me, infatti, sembra appropriato concepire l'intersezionalità come *dispositivo euristico*, ma credo sia altrettanto opportuno dettagliare alcune caratteristiche che esso deve avere al fine di fornire dei punti di riferimento a chi desidera studiare, condurre ricerche, proporre e formulare iniziative politiche o legislative, emanare provvedimenti giudiziari o, ancora, organizzare attività attraverso questo strumento di analisi.

Illustro l'utilità che, a mio parere, può avere l'adozione di un approccio integrato, che unisca una visione "statica" dell'intersezionalità – da intendere come punto di accesso per svelare le intersezioni tra categorie e tra strutture – e una "dinamica", che contestualizzi l'intersezionalità nei processi storici, geografici e istituzionali che hanno riprodotto le attuali intersezioni o che possono produrne di ulteriori. Completo l'esposizione soffermandomi sul

concetto di “invisibilità intersezionale dei diritti” nei luoghi istituzionali e sull’“iperinvisibilità” e l’“ipervisibilità” delle rappresentazioni che riguardano determinati soggetti situati all’intersezione tra più categorie, spiegando la correlazione tra questi fenomeni. Anche in questo caso, di tanto in tanto ho ritenuto di inserire degli esempi, spaziando dall’esperienza delle donne nere nel contesto nordamericano alla realtà sociale e giuridica europea, esplorando anche altre intersezioni rispetto a quelle tra razza e genere.

Infine, ho scelto di ricondurre quanto esposto in questo capitolo a un’unica immagine, quella del *mandala*, ponendola al centro della mia proposta di rappresentazione dell’intersezionalità.

Nei capitoli quarto e quinto svolgo un’analisi documentaria di tipo qualitativo analizzando testi di *hard law* e di *soft law*, le rare pronunce giudiziali e opinioni dissenzienti significative in materia di intersezionalità, insieme ad alcuni interventi di terzi. Sebbene i campi di indagine densi di spunti sarebbero molti, ho deciso di restare nell’alveo del contrasto delle discriminazioni a livello internazionale ed europeo. In entrambi i casi, infatti, si dibatte – con terminologia variabile (*inter alia*, ‘discriminazioni multiple’, ‘discriminazioni basate su più fattori’ e, in misura minore, ‘intersezionalità’ in modo esplicito) – di questioni che vanno analizzate attraverso una lente intersezionale da un tempo sufficientemente lungo da consentire “primi bilanci” sull’uso di tale lente e sulle relative ricadute sul piano giuridico.

Più specificamente, nel quarto capitolo mi soffermo su alcuni documenti prodotti all’interno delle Nazioni Unite: è ormai abbastanza condivisa la convinzione che la diffusione del dibattito intersezionale abbia avuto una grande forza propulsiva a livello globale, proprio grazie a questa istituzione. Tra i documenti analizzati vi sono quelli elaborati in occasione della Conferenza mondiale sui diritti delle donne di Pechino del 1995 e della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza di Durban del 2001, inclusi i testi prodotti dal Forum delle organizzazioni non governative, svoltosi parallelamente a quest’ultimo consesso, nonché i documenti prodotti nei successivi processi di revisione. Di seguito, analizzo numerose Raccomandazioni Generali del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, redatte principalmente a partire dal 2000, per indagare se e come l’intersezionalità sia in essi integrata. Accenno succintamente ad alcune tendenze emerse in tal senso nelle Osservazioni conclusive che i Comitati redigono in risposta ai rapporti che, ciclicamente, gli Stati devono sottomettere sulla conformità della legislazione nazionale ai principi sanciti, rispettivamente, nella Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979) e nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965). Riporto, altresì, due casi trattati dal primo Comitato, perché risolvono in maniera intersezionale due questioni a esso sottoposte. Ho completato questo capitolo

con l'analisi dei rapporti redatti da cinque Relatori e Relatrici speciali che, in base alle mie ricerche, hanno più di altri cercato di integrare almeno alcuni aspetti dell'intersezionalità. Le aree tematiche prescelte sono la violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze; le forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relative intolleranze; la libertà di religione o credo; le questioni delle minoranze; e i diritti delle persone con disabilità (quest'ultima è, peraltro, l'unica area che ha come principale standard di riferimento un trattato che contempla esplicitamente le discriminazioni multiple, ovvero la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006).

Nel quinto capitolo approfondisco lo stato dell'arte dell'integrazione della prospettiva intersezionale all'interno del diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nonché, più sinteticamente, di alcuni ordinamenti nazionali. Con riferimento a entrambi gli ordinamenti sovranazionali, esamino documenti di *hard law* e di *soft law* e, nell'ordinamento dell'Unione europea, descrivo altresì i lavori preparatori per la cosiddetta "Direttiva orizzontale". Analizzo, infine, alcune pronunce particolarmente rilevanti: o perché applicano l'intersezionalità (a livello nazionale), o per il tanto atteso (da parte della dottrina e di alcune organizzazioni non governative) ma mancato recepimento della prospettiva intersezionale in tre note pronunce presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o, infine, per la promozione di tale approccio da parte di alcuni e alcune giudici nelle loro opinioni dissenzienti e negli interventi di terzi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ho ritenuto utile integrare questi capitoli con una riflessione sul ruolo dei movimenti e delle organizzazioni non governative, sia nel promuovere l'integrazione dell'intersezionalità nelle norme giuridiche e nelle pronunce dei e delle giudici sia nel diffonderne la conoscenza. Ho cercato, in tal modo, di evidenziare il dialogo tra la cultura giuridica interna e quella esterna, guardando ai processi di produzione delle norme e a quelli di implementazione. Analizzando i documenti ho compiuto, il più possibile, uno sforzo di autoriflessività, cercando di non "forzare" i testi per non incorrere nel rischio di vedere aspetti dell'intersezionalità anche dove non vi fossero o, al contrario, di non coglierli solamente perché tale termine non veniva usato espressamente. Ammetto che non è stata un'operazione semplice.

Negli ultimi due capitoli analizzo i documenti attraverso alcune linee di lettura teoriche esposte nei primi tre, con un particolare riferimento alle elaborazioni di Collins e Bilge, di Crenshaw, di Makkonen, di McCall e alla mia proposta di intersezionalità, per comprendere non solo se sia rinvenibile una prospettiva intersezionale ma anche, in caso affermativo, di *quale* tipo di intersezionalità si tratti.

Infine, nelle conclusioni svolgo alcune considerazioni finali sul tipo di intersezionalità attualmente recepita nei diversi ordinamenti, in base all'analisi documentaria, e rifletto su alcuni possibili futuri scenari in cui potrebbe trovare spazio l'applicazione dell'intersezionalità.